REG. (UE) N.1407/2013 DELLA COMMISSIONE (*DE MINIMIS* GENERALE)

REG. (UE) N.1408/2013 DELLA COMMISSIONE (*DE MINIMIS* AGRICOLO)

4 luglio 2022

Regolamento *de minimis* generale (prorogato dal Reg. (UE) 2020/972, art. 1)

Regolamento (UE) n.1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE agli aiuti "de minimis"

- Pubblicato il 24 dicembre 2013
- In vigore dal 1° gennaio 2014
- Si applica fino al 31 dicembre 2020 → **fino al 31 dicembre 2023**

Reg. (UE) n.1407/2013: aiuto *de minimis generale*

In generale, si tratta di un aiuto di importo poco elevato (*de minimis*) concesso da un'autorità dello SM (*de minimis praetor non curat*)

Tale intervento, non incidendo sul mercato interno né falsando la concorrenza, non costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell'art. 107.1 del TFUE e pertanto non è richiesta una notifica preventiva alla Commissione

La Commissione considera **minimi**, gli aiuti erogati ad un'impresa che non superano i **200.000€ nell'arco di un triennio**

Campo di applicazione

Si applica agli aiuti concessi a tutte le imprese (comprese quelli alle imprese in difficoltà), con alcune eccezioni

- aiuti ad imprese attive nel settore della pesca e dell'acquacoltura
- aiuti ad imprese attive nella produzione primaria dei prodotti agricoli
- aiuti ad imprese di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli se l'importo dell'aiuto è fissato in base al prezzo o quantitativo di prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle aziende interessate, e/o se è subordinato ad essere, parzialmente o interamente, trasferito a produttori primari
- aiuti per attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o SM
- aiuti subordinati all'impiego di prodotti nazionali rispetto a quelli d'importazione

Aiuti trasparenti (ammissibili)

Sono quelli per cui è **possibile calcolare con precisione l'equivalente sovvenzione lorda (ESL)** ***ex ante*** senza che sia necessario effettuare un'analisi del rischio.

Si tratta di aiuti concessi sotto forma di:

- **sovvenzioni o contributi in conto interesse**;
- **prestiti** (a determinate condizioni);
- **conferimenti di capitale** (solo nel caso in cui l'importo totale dell'apporto pubblico non superi il massimale *de minimis*);
- **misure per il capitale di rischio** (solo se la misura prevede apporti di capitali per un importo non superiore al massimale *de minimis* per ogni impresa destinataria);
- **garanzie** (a determinate condizioni);
- **altri strumenti**.

Cumulo

Quando è possibile:

- Con aiuti *de minimis* concessi sulla base di altri regolamenti *de minimis* fino al massimale di 200.000€/triennio
- Con altri aiuti di Stato concessi sulla base di un regolamento d'esenzione per categoria o di una decisione della Commissione, se aiuti *de minimis* non concessi per specifici costi ammissibili o ad essi non imputabili
- Con gli aiuti *de minimis* concessi secondo il Reg. 360/2012 (*de minimis* SIEG) fino ai massimali previsti in quest'ultimo regolamento (500.000€/triennio)

Quando non è possibile:

- Con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili se il cumulo comporta il superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati fissati in un regolamento d'esenzione per categoria o in una decisione della Commissione

Registro degli aiuti

Lo SM deve registrare, riunire e conservare tutte le informazioni riguardanti l'applicazione del regolamento *de minimis* (al fine di dimostrare che le condizioni siano state soddisfatte)

Su richiesta da parte della Commissione, lo SM trasmette tutte le informazioni ritenute necessarie per la verifica del rispetto del regolamento, con particolare riferimento all'importo complessivo degli aiuti *de minimis* ricevuti dalle singole imprese a norma dei regolamenti *de minimis*

Consultazione pubblica della Commissione europea: modifica Reg. (UE) n.1407/2013 (27 giugno 2022)

L'iniziativa mira ad affrontare due aspetti principali:

- l'**importo del massimale «de minimis»** – si intende prevedere un massimale riveduto che tenga conto dell'inflazione del periodo 2014-2030 e rispecchi gli sviluppi economici
- gli **obblighi di trasparenza** – attualmente gli Stati membri possono scegliere fra due modalità: un registro o un'autodichiarazione dei beneficiari; il controllo dell'adeguatezza del 2019 ha ritenuto questo sistema insoddisfacente, si intende introdurre un registro obbligatorio riducendo gli oneri amministrativi per le imprese che attualmente si avvalgono dell'autodichiarazione

Regolamento *de minimis* per l'agricoltura

Regolamento (UE) n.1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo

- Pubblicato il 24 dicembre 2013
- In vigore dal 1° gennaio 2014
- Si applica fino al 31 dicembre 2020 → **fino al 31 dicembre 2027**

Reg. (UE) n.1408/2013: aiuto *de minimis* (prima della modifica)

La Commissione considera **minimi**, ai sensi del Reg. (UE) n.1408/2013 (*de minimis* agricolo), gli aiuti erogati ad **un'impresa unica** che non superano, nell'arco di un triennio, né i **15.000€** né il massimale globale fissato dalla Commissione in base al valore della produzione agricola annua (**limite nazionale pari all'1% della produzione annua**)

Il limite nazionale è, per l'**Italia**, pari a **475.080.000€** (importo cumulativo massimo degli aiuti *de minimis*)

Reg. (UE) n.1408/2013: aiuto *de minimis* (modificato da Reg. (UE) 2019/316, art. 3)

Innalzamento dell'importo degli aiuti de minimis concessi ad un'impresa unica nell'arco di un triennio a:

- 20.000€ + **limite nazionale pari a 700.419.125€ (allegato I)** oppure

- 25.000€ + **limite nazionale pari a 840.502.950€ (allegato II)**, a determinate condizioni ossia:

1) aiuti concessi ad un unico settore: **divieto di superamento del «limite settoriale»** pari al 50% dell'importo max. degli aiuti (allegato II)
2) registro nazionale centrale degli aiuti de minimis

Applicabile fino al **31/12/2027**

Campo di applicazione

Si applica agli aiuti concessi alle imprese (compresi quelli alle imprese in difficoltà) attive nella produzione primaria dei prodotti agricoli, con alcune eccezioni (come nel precedente Reg. 1535/2007):

- aiuti il cui importo è fissato in base al prezzo o al quantitativo dei prodotti commercializzati
- aiuti per attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o SM, cioè aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione
- aiuti subordinati all'impiego di prodotti nazionali rispetto a quelli d'importazione

Aiuti trasparenti (ammissibili)

Come nel *de minimis* generale, sono quelli per cui è possibile calcolare con precisione l'equivalente sovvenzione lorda (ESL) *ex ante* senza che sia necessario effettuare un'analisi del rischio.

Si tratta di aiuti concessi sotto forma di:

- **sovvenzioni** o **contributi in conto interessi**;
- **prestiti** (a determinate condizioni);
- **conferimenti di capitale** (solo se l'importo totale dell'apporto pubblico non superi il massimale *de minimis*);
- **misure per il finanziamento del rischio** (solo se il capitale fornito a un'impresa unica non supera il massimale *de minimis*);
- **garanzie** (a determinate condizioni);
- **altri strumenti**.

Cumulo

Quando è possibile:

- Con aiuti *de minimis* concessi per gli altri settori o attività in cui sia eventualmente attiva l'impresa, fino al massimale di 200.000€ (lo SM deve garantire che la produzione primaria non beneficia di aiuti *de minimis* concessi in base al Reg. n.1407/2013)
- Aiuti *de minimis* non concessi per specifici costi ammissibili o ad essi non imputabili: cumulabili con altri aiuti di Stato concessi in base ad un regolamento d'esenzione per categoria o ad una decisione della Commissione

Quando non è possibile:

- Con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili se tale cumulo comporta il superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati fissati in un regolamento d'esenzione per categoria o in una decisione della Commissione.

Controllo da parte dello SM, valido per i due regolamenti

- Obbligo per lo SM di informare per iscritto l'impresa circa l'importo potenziale dell'aiuto *de minimis*, facendo esplicito riferimento al Reg. (UE) n.1408/2013 e citando il titolo e il riferimento di pubblicazione nella GUUE

- Prima di concedere l'aiuto, lo SM deve chiedere una dichiarazione all'impresa interessata (in forma scritta o elettronica), relativa a qualsiasi altro aiuto *de minimis* ricevuto in base al Reg. (UE) n.1408/2013 o ad altri regolamenti *de minimis* durante i due esercizi finanziari precedenti e l'esercizio finanziario in corso

Registro degli aiuti

Se lo SM ha istituito un registro centrale degli aiuti *de minimis* contenente informazioni complete su tutti gli aiuti *de minimis* concessi da tutte le autorità statali, lo stesso può non chiedere una dichiarazione all'impresa, a condizione che il registro centrale copra un periodo di tre esercizi finanziari

Lo SM deve registrare e riunire tutte le informazioni riguardanti l'applicazione del Reg. (UE) n.1408/2013 (al fine di dimostrare che le condizioni del regolamento siano state soddisfatte)

Nel regolamento non vi è nessuna indicazione rispetto all'obbligo di presentare una relazione annuale

Grazie per l'attenzione!

Contatti

www.euroconsulting.be

tinelli@euroconsulting.be / ciarliero@euroconsulting.be